



Decreto Dirigenziale n. 74 del 07/10/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 8 Settore provinciale del Genio civile - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

DITTA CEMENTIR ITALIA S.R.L. AUTORIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO UNITARIO PER LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DELLA CAVA DI CALCARE "CAVA VITTORIA" (COD. P.R.A.E. 61048-01) RICADENTE IN AREA DI CRISI (EX ZCR.C.1), FUNZIONALE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI UN AMPIO CONTESTO TERRITORIALE, PRESENTATO AI SENSI DELL'ART. 27 COMMI 3 E 4 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI CASERTA

Premesso che:

- il Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006, pubblicata sul B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006, ha approvato il “Piano Regionale delle Attività Estrattive (nel seguito: P.R.A.E.)”, di cui all’art.2 della L.R. 13 dicembre 1985, n.54 e s.m.i.;
- con successiva Ordinanza n.12 del 06.07.2006 del Commissario ad Acta, pubblicata sul B.U.R.C. n.37 del 14.08.2006, sono state apportate alcune rettifiche alla predetta Ordinanza n.11 ed alle Norme di Attuazione (nel seguito: N.d.A.) del P.R.A.E.;
- con direttiva prot. n.0563691 del 01.07.2008 il Settore n.12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali dell’A.G.C. 15 ha comunicato che il P.R.A.E. è da ritenersi pienamente efficace a seguito delle Ordinanze del Consiglio di Stato che hanno sospeso le sentenze del T.A.R. Campania che lo avevano annullato;
- con Decreto Dirigenziale (nel seguito: D.D.) n.13627 del 13.05.1997 la CEMENTIR ITALIA S.r.l. è stata autorizzata a svolgere l’attività estrattiva nella cava di calcare denominata “Vittoria” ubicata in località Laureto - Pintime nei comuni di Caserta e Maddaloni, su terreni di proprietà individuati in Catasto Terreni del Comune di Caserta al foglio 55 particelle nn.68/a, 68/d, 69/a, 69/b, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 108, 109, ed in Catasto Terreni del Comune di Maddaloni al foglio 2 particelle nn.1, 3, 4p, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 68, 241, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 300, per una superficie di mq 846.221;
- il progetto autorizzato con D.D. n.13627 del 13.05.1997, ai sensi dell’art.36 della L.R. 54/1985 e s.m.i., prevedeva la realizzazione di n.16 gradoni con alzate di 16m e pedate di 8m e la ricomposizione ambientale del fronte e del piazzale di cava con la posa in opera di terreno vegetale e la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive;
- il sito di cava di cui all’oggetto (cod. P.R.A.E. 61048-01) nella perimetrazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive ricade in “Zona Critica - ZCR.C.1.” riclassificata con Deliberazione di Giunta Regionale n.579 del 04.04.2007, pubblicata sul B.U.R.C. n.26 del 07.05.2007, in Area di Crisi ai sensi dell’art.29 delle N.d.A. del P.R.A.E.;
- la CEMENTIR ITALIA S.r.l., con note prot. N°31 ASP /ADB del 02.11.2007 e prot. N°34 ASP/ADB del 07.11.2007, acquisite rispettivamente al protocollo di questo Settore al n.0931899 del 05.11.2007 ed al n.0942783 del 07.11.2007, ha fatto istanza allo scrivente Settore per l’approvazione di un *“Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell’attività estrattiva della cava di calcare “CAVA VITTORIA” (cod. P.R.A.E. 61048-01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.1), funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale presentato ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 4, delle N.d.A. del P.R.A.E.”;*
- alla predetta istanza la Società ha allegato un progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale comprendente:
 - a) il completamento dei gradoni presenti sul fronte di cava “Vittoria”, d’altra parte già autorizzati con D.D. n.13627/1997;
 - b) l’abbassamento del piazzale della predetta cava (per una superficie di ettari 16,56 ed un volume di scavo di 980.000mc), con inversione di pendenza da Maddaloni verso Caserta e la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque finalizzata al prelievo da parte di mezzi preposti alle attività di emergenza in caso di incendi boschivi;
 - c) l’ampliamento su una nuova area, individuata con soluzione di continuità ai sensi dell’art.27 - comma 4 - delle N.d.A. del P.R.A.E., che ricade interamente nel territorio comunale di Maddaloni sul versante orientale di Monte S. Michele per una superficie complessiva di ettari 19,08, pari a circa il 23% della superficie assentita con il D.D. n.13627/1997, ed un volume di scavo di 7.414.486mc;
- l’area chiesta in ampliamento, in disponibilità della CEMENTIR ITALIA S.r.l. come da certificazione notarile del 29.10.2007 allegata all’elaborato denominato “Sez. B2 – aggiornamento gennaio 2010”, è individuata al Catasto Terreni del Comune di Maddaloni al foglio di mappa n.2 particelle 103p, 104p, 106, 110p, 112, 125p, 127p, 139p, 140p, 264p, 266p, 267p, 268p, 5052p, 5054, 5057 come si evince dagli atti progettuali – aggiornamento ottobre 2008;

- il progetto estrattivo relativo all'area chiesta in ampliamento prevede una microgradonatura 2m per 2m da realizzare a mezzo di trince orizzontali discendenti e con l'impiego di fornello di gettito e galleria di base per l'abbattaggio del materiale estratto, attraverso tre lotti temporali tali da assicurare, alla fine di ogni lotto, il totale recupero dello stesso;
- la proposta progettuale presentata dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l. prevede, infine, un riuso finale del sito *de quo* di tipo naturalistico e paesaggistico, proponendo di utilizzare, a completamento delle attività estrattive, la galleria di base quale arteria viaria di collegamento tra Caserta e la Valle di Maddaloni al fine di decongestionare il traffico nel centro abitato di Maddaloni;
- per la realizzazione del progetto presentato, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha previsto una durata complessiva di 17 anni circa, chiedendo l'applicazione dell'art.10, comma 10, 2° capoverso, delle N.d.A. del P.R.A.E.;
- in riscontro alla nota prot. n.0654341 del 24.07.2008, con la quale questo Settore ha chiesto di integrare la documentazione relativa al progetto consegnata in data 02.11.2007, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. con nota prot. ASP/CAVE 24708 del 30.10.2008, acquisita al protocollo di questo Settore al n.0907020 del 31.10.2008, ha trasmesso nuovi elaborati ad integrazione e/o parziale sostituzione della documentazione precedentemente inviata;
- con Disposizione di Servizio n.2256 del 30.12.2008 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento, di cui alla legge 241/1990 e ss.mm.ii., alla dr. Geol. Mele Rita funzionario del Servizio 04 "Territorio e Cave" del Settore Provinciale Genio Civile di Caserta;
- con nota prot. n.0008831 del 07.01.2009 è stata indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii, volta all'acquisizione dei necessari pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazioni comunque denominati (art.17 comma 2 delle N.d.A. del P.R.A.E.) per l'approvazione del *"Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare "CAVA VITTORIA" (cod. P.R.A.E. 61048-01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR.C.1), funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale presentato ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, delle N.d.A. del P.R.A.E."*;
- il relativo RENDE NOTO è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.3 del 19.01.2009 ed è stato affisso agli Albi Pretori dei Comuni di Caserta e Maddaloni a partire dalla stessa data;
- in data 10.02.2009 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi *de qua* ed in data 25.02.2009 si è tenuto un tavolo tecnico tra le Amministrazioni;
- i lavori di conferenza sono proseguiti in data 20.03.2009 e 31.03.2009;
- in occasione della riunione svoltasi in data 31.03.2009 i rappresentanti delle Amministrazioni interessate hanno espresso le proprie valutazioni sullo stralcio funzionale al completamento delle sole attività nella cava Vittoria, consistenti nella residua coltivazione dei restanti n.3 gradoni, nell'abbassamento con inversione di pendenza del piazzale di cava e nella realizzazione della vasca di raccolta delle acque ad uso antincendio;
- nella citata seduta di conferenza del 31.03.2009, a seguito dell'ampia discussione, le Amministrazioni interessate hanno espresso i propri pareri favorevoli al progetto in esame confermando quelli già resi in occasione del rilascio della originaria autorizzazione ai sensi dell'art.36 della L.R. 54/1985 e s.m.i.;
- a seguito dei predetti pareri favorevoli i lavori di conferenza, relativamente al predetto stralcio funzionale, sono stati sospesi in attesa dell'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., di cui al disposto normativo del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e dell'acquisizione del relativo parere da parte del Settore regionale competente;
- la citata procedura di compatibilità ambientale è stata avviata con la pubblicazione sul B.U.R.C. n.33 del 01.06.2009 dell'*Avviso di deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla fase di verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4. Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione della attività estrattiva della cava di calcare "Cava Vittoria" (cod. PRAE 61048-01) ricadente in Area di Crisi (ex ZCR C1) funzionale alla riqualificazione di un ampio contesto territoriale*;
- la Commissione V.I.A., riunitasi nella seduta del 03.08.2009, relativamente al progetto *de quo* ha espresso la seguente determinazione: *"ritenuto fondamentale pervenire alla ricomposizione dei restanti gradoni, la Commissione stabilisce che non sia da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il solo intervento riguardante i gradoni stessi, in quanto, come detto, funzionale al*

completamento della riqualificazione e ripristino ambientale dell'intero versante. Per quanto riguarda tutto ciò che non è funzionale alla ricomposizione del versante andrà ricompreso in un progetto unitario da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale”;

- la predetta determinazione è stata formalizzata dal Settore Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 5 della Giunta regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n.710 del 04.09.2009;
- nella seduta del 07.08.2009 i convenuti hanno preso atto del parere reso dalla Commissione V.I.A. e, pertanto, l'Amministrazione Procedente ha adottato la determinazione conclusiva positiva (ai sensi dell'art.14-ter, comma 6-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.) approvando il progetto di completamento delle attività per la cava “Vittoria” limitatamente agli interventi di residua coltivazione e contestuale recupero ambientale dei restanti n.3 gradoni ed escludendo gli interventi di abbassamento ed inversione di pendenza del piazzale di cava, secondo quanto disposto dalla Commissione V.I.A.;
- nelle more, la conferenza di servizi *de qua* ha proseguito i propri lavori al fine di valutare la proposta progettuale presentata dalla Società sull'area in ampliamento con soluzione di continuità e sulla richiesta di applicazione dell'art.10, comma 10 – 2° capoverso – delle N.d.A. del P.R.A.E.;
- l'area interessata dal progetto in ampliamento è gravata dal seguente regime vincolistico, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica prot. n.20995 del 11.06.2009 rilasciato dall'Amministrazione comunale di Maddaloni e depositato agli atti di conferenza nella seduta del 24.06.2009:
 - a. nel P.R.G. del comune di Maddaloni è classificata come *E1 – territorio rurale di salvaguardia paesistica.....in cui è escluso l'esercizio delle attività estrattive*;
 - b. vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/23 ed all'art.23 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii.;
 - c. vincolo paesaggistico per la presenza di aree boscate, di cui all'art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - d. vincolo derivante dalle opere di bonifica montana di cui alla L.R. 27/1979 e ss.mm.ii.;
 - e. vincolo derivante dal Catasto Incendi Boschivi, di cui alla L. 353/2000 e ss.mm.ii., relativamente agli anni 2000, 2001, 2007;
 - f. rischio da frana alto - R3, medio - R2 e moderato - R1 nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;
- con riferimento al progetto *de quo*, nella prima riunione del 10.02.2009 la Società ha chiesto di conoscere la posizione del Comune di Maddaloni sulla eventualità di attivare l'Accordo di Programma ai fini dell'approvazione della variante al P.R.G. per la proposta di riuso e per l'applicazione dell'art.10, comma 10 – 2° capoverso – delle Norme del P.R.A.E.;
- in occasione della seduta del 20.03.2009, a seguito dell'impegno preso nella prima riunione circa la richiesta della CEMENTIR ITALIA S.r.l., il Sindaco del Comune di Maddaloni ha depositato agli atti di conferenza la Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 19.03.2009 avente ad oggetto “*Atto di indirizzo per stipula convenzione tra Comune di Maddaloni e Cementir Italia S.r.l.*”;
- con la citata Deliberazione n.77/2009, relativa al progetto in valutazione delle Amministrazioni convocate alla conferenza *de qua* e condizionato dall'applicabilità dell'art.10, comma 10, delle N.d.A. del P.R.A.E., demanda “*..... al Sindaco la formalizzazione dell'atto convenzionale e quanto altro necessario al conseguimento dei precedenti obiettivi, salva la competenza consiliare alla variante urbanistica prevista dal citato progetto*”;
- nella riunione del 16.04.2009 il Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Maddaloni ha depositato agli atti di conferenza copia della Convenzione del 14.04.2009, sottoscritta con la CEMENTIR ITALIA S.r.l., secondo quanto disposto con la predetta Deliberazione di G.C. n.77 del 19.03.2009;
- in occasione dei lavori svoltisi in data 20.03.2009 il Presidente ed il R.U.P. della conferenza hanno precisato che il disposto di cui all'art.10, comma 10 – 2° capoverso – delle Norme di Attuazione del P.R.A.E. non è applicabile al caso in esame per insussistenza dei presupposti previsti dallo stesso articolo e che, pertanto, la valutazione della proposta progettuale deve essere effettuata nell'ambito di quanto previsto dalla normativa di cui all'art.27 che disciplina le attività estrattive nelle Aree di Crisi;
- con riferimento a quanto sopra precisato circa l'inapplicabilità dell'art.10, comma 10, delle N.d.A. del P.R.A.E., durante la seduta del 20.03.2009, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha depositato agli atti di conferenza un proprio parere *pro veritate* e, conseguentemente, il Presidente ed il R.U.P. hanno comunicato che avrebbero chiesto la corretta interpretazione dell'articolo più volte citato ai

- competenti Settori regionali allegando anche il suddetto parere *pro veritate* consegnato dalla Ditta;
- nel corso delle sedute di conferenza svoltesi in data 16.04.2009, 15.05.2009, 05.06.2009, 24.06.2009, 07.08.2009, 25.09.2009, 15.10.2009, 05.11.2009, 20.11.2009, 10.12.2009, 18.12.2009, dall'esame della proposta progettuale e del regime vincolistico gravante sull'area di interesse è emerso che:
 - con riferimento alla destinazione urbanistica prevista dal vigente P.R.G. comunale, le N.d.A. del P.R.A.E. all'art. 5, comma 2, prevedono che *"le previsioni e le destinazioni del piano regionale di cui al comma 1 sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque, anche in deroga ad altre diverse destinazioni, a far data dalla entrata in vigore del P.R.A.E."* ed al medesimo art.5, comma 4, dispongono che *"ferma l'immediata efficacia del piano regionale del settore estrattivo, i comuni interessati provvedono, entro 90 gg. dalla sua approvazione, ad introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del piano medesimo. Decorso tale periodo le previsioni del P.R.A.E. si sovrappongono automaticamente"*;
 - il combinato disposto dell'art.7 e dell'art.17, comma 7, delle N.d.A. del P.R.A.E. e dell'art.79, comma 1, lettera b), della L.R. 30.01.2008, n.1 vieta lo svolgimento dell'attività estrattiva nelle zone ad alto rischio idrogeologico classificate come R3 ed R4 quando le stesse aree sono gravate anche dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923, n.3267;
 - parte dei fondi di proprietà della CEMENTIR ITALIA S.r.l. e ricadenti nel perimetro dell'area in ampliamento del progetto *de quo* sono stati tenuti in occupazione temporanea per opere di riforestazione e bonifica montana (art.20 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii.), come si evince dalla Determinazione n.111/T del 17.05.2004 ed allegato verbale riconsegna terreni n.4556 del 06.05.2004 che l'Amministrazione provinciale di Caserta ha depositato agli atti di conferenza. Nel predetto verbale è prescritto che su tali terreni *"....non sarà mai permessa la coltura agraria né il mutamento di destinazione ai sensi dell'art.14 della L.R. 13/87"*;
 - con riferimento al vincolo di cui all'art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. è stato necessario esperire un sopralluogo congiunto tra l'Amministrazione comunale di Maddaloni e lo STAP Foreste di Caserta al fine di accertare le effettive superfici boscate e, di conseguenza, la reale perimetrazione del vincolo paesaggistico *ope legis* in sovrapposizione con l'area chiesta in ampliamento dalla Ditta proponente;
 - con riferimento al vincolo di cui alla L. 353/2000 e ss.mm.ii., esistono difformità tra la perimetrazione delle aree percorse dal fuoco fornita dalla Società e quella che risulta dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 29.01.2008 avente ad oggetto *"Approvazione definitiva del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, art.10 comma 2 della Legge n.353 del 21.11.2000, adempimento di cui all'art.1 comma 7 dell'Ordinanza P.C.M. n.3606/2007"*, depositata agli atti di conferenza dall'Amministrazione comunale di Maddaloni;
 - con riferimento al vincolo di cui all'art.23 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii. lo STAP Foreste di Caserta, con nota prot. n.815243 del 23.09.2009 depositata agli atti di conferenza nella seduta del 25.09.2009 ed al fine di poter esprimere il proprio parere endoprocedimentale, ha chiesto all'Autorità di Bacino competente la corretta interpretazione dell'art.40, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (nel seguito: P.A.I.) vista la coesistenza del vincolo idrogeologico e del rischio idrogeologico;
 - con riferimento alla perimetrazione delle aree a Rischio da frana della competente Autorità di Bacino, in occasione della seduta del 07.08.2009 è stata depositata agli atti di conferenza la Deliberazione n.265 del 23.07.2009 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità presentato dalla Ditta proponente, approvando *"la ridefinizione del perimetro di pericolosità dell'area in esame rimanendo a tutti gli effetti salvo ed impregiudicato fino all'adozione del P.A.I., quanto previsto dallo stesso"*;
 - all'esito delle ampie discussioni e degli approfondimenti avutisi nel corso delle predette sedute di conferenza, nonché degli accertamenti espletati dalle Amministrazioni competenti:
 - con riferimento alle aree interessate dal progetto estrattivo in ampliamento ed oggetto degli interventi di riforestazione e bonifica montana (art.20 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii.), di cui alla Determinazione n.111/T del 17.05.2004 ed allegato verbale riconsegna terreni n.4556 del

- 06.05.2004, l'Amministrazione provinciale di Caserta con nota prot. n.0118998 del 14.10.2009 (allegata al verbale di conferenza del 15.10.2009) ha ribadito *".....parere negativo trattandosi di opere realizzate con fondi pubblici"*;
- con riferimento al vincolo di cui all'art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., all'esito del sopralluogo congiunto esperito dall'Amministrazione comunale di Maddaloni e dallo STAP Foreste di Caserta è stato redatto un "verbale di accertamento aree boscate" con allegata planimetria – depositati agli atti di conferenza nella seduta del 24.06.2009 – da cui, nell'ambito della superficie chiesta in ampliamento dalla Ditta proponente, risultano individuati tre distinti areali caratterizzati da differenti condizioni della copertura vegetazionale, verificate nel rispetto della definizione di bosco di cui all'art.14 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii. e di seguito riportate (in corsivo sono indicate le particelle interessate dalla proposta progettuale), da cui discende l'imposizione del vincolo paesaggistico *ope legis* previsto dal predetto disposto normativo:
 - ❖ **Areale 1** – area rimboschita insistente sul foglio 2 particelle 30, 103, 104, 106p, 107, 110, 154, 265, 266 e 267;
 - ❖ **Areale 2** – area boschiva insistente sul foglio 2 particelle 112, 125, 127, 139, 140, 264p, 268p, 5052p, 5054p e 5057;
 - ❖ **Areale 3** – area costituita da vegetazione a copertura discontinua, tipica di terreni d'origine erosiva con rocce affioranti e soggetti a incendi ricorrenti, insistente sul foglio 2 particelle 106p, 264p, 268p, 5052p e 5054p;
 - con riferimento al vincolo di cui alla L. 353/2000 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale di Maddaloni ha depositato agli atti di conferenza la planimetria con la esatta individuazione dei soprassuoli percorsi dal fuoco - allegato n.10 del verbale di conferenza della seduta del 18.12.2009 - da cui risulta:
 - ❖ un areale interessato dagli incendi censiti per gli anni 2000 – 2001 che insiste sul foglio 2 particelle 106p, 112p, 125p, 266p, 5052p e 5054p;
 - ❖ un areale interessato dagli incendi censiti per l'anno 2007 che insiste sul foglio 2 particelle 30, 103, 104, 107, 110p, 154p e 265;
 - con riferimento al medesimo vincolo di cui alla L. 353/2000 e ss.mm.ii., l'Amministrazione comunale di Maddaloni e l'Amministrazione provinciale di Caserta nella seduta di conferenza del 18.12.2009 hanno precisato che le aree percorse dal fuoco come individuate dalla predetta planimetria *".....devono essere escluse dallo stralcio progettuale"*;
 - con riferimento al vincolo di cui all'art.23 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii., in riscontro alla richiesta formulata dallo STAP Foreste di Caserta con la citata nota prot. n.815243 del 23.09.2009, l'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania ha depositato agli atti di conferenza nella seduta del 18.12.2009 il verbale del Comitato Istituzionale che, nella riunione del 10.12.2009, così si è espresso sulla corretta interpretazione dell'art.40 delle Norme del P.A.I.: *"il punto a) comma 2 dell'art.40 delle N.d.A. del P.A.I. rimanda a quanto prescritto nell'art.12 del R.D. 3267/23....OMISSIS....."* e *"il punto e) comma 2 dell'art.40 delle N.d.A. del P.A.I. rifacendosi all'ex art.7 del R.D. 3267/23.....OMISSIS....."*;
 - con riferimento alla perimetrazione delle aree a Rischio da frana della competente Autorità di Bacino, in virtù del combinato disposto di cui all'art.7 ed all'art.17, comma 7, delle N.d.A. del P.R.A.E. nonché all'art.79, comma 1, lettera b), della L.R. 30.01.2008, n.1 e visto il parere reso dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania con propria Deliberazione n.265 del 23.07.2009, nella seduta di conferenza del 18.12.2009 il Presidente ed il R.U.P. hanno chiesto alla CEMENTIR ITALIA S.r.l. di stralciare dalla proposta progettuale in ampliamento *"....le aree ad oggi ancora giuridicamente qualificate a Rischio Idrogeologico R3...."*;
 - in merito all'applicabilità dell'art.10, comma 10, 2° capoverso delle N.d.A. del P.R.A.E., l'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ha trasmesso:
 - con nota prot. n.0631542 del 13.07.2009, il parere sulla corretta interpretazione dell'art.10, comma 10, delle N.d.A. reso dall'Avvocatura regionale con nota prot. n.0619459 del 09.07.2009, allegate al verbale di conferenza del 07.08.2009;

- con nota prot. n.0743568 del 28.08.2009, la “Direttiva sui limiti temporali fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive per le attività che ricadono nelle Aree di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)”, allegata al verbale di conferenza del 25.09.2009;
- l'esame di entrambi gli atti sopra richiamati ha confermato quanto già precisato dal Presidente e dal R.U.P. della conferenza sulla inapplicabilità del disposto di cui al più volte citato art.10 per l'insussistenza, nel caso in esame, dei requisiti in esso previsti;
- da quanto sopra è confermato che la valutazione della proposta progettuale della CEMENTIR ITALIA S.r.l. deve essere effettuata nell'ambito di quanto disposto dalla normativa di cui all'art.27 che disciplina le attività estrattive nelle Aree di Crisi;
- alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori di conferenza di servizi ed in particolare con l'individuazione, all'interno del perimetro chiesto in ampliamento dalla Ditta proponente, di aree gravate da vincoli ritenuti inderogabili dalle Amministrazioni competenti alla loro tutela, nella seduta del 18.12. 2009 è stato chiesto alla CEMENTIR ITALIA S.r.l. di presentare uno stralcio progettuale della più ampia proposta originaria che tenga conto dell'effettivo regime vincolistico gravante sull'area in esame;
- con note del 15.01.2010 e del 18.01.2010, acquisite rispettivamente al protocollo del Settore al n.0035845 del 15.01.2010 ed al n.0059481 del 22.01.2010, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha depositato la documentazione relativa allo stralcio progettuale chiesto dalle Amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza di servizi;
- con nota prot. n.0064170 del 25.01.2010 il Settore ha trasmesso la predetta documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni convocate alla conferenza di servizi *de qua*;
- in data 02.03.2010 sono ripresi i lavori di conferenza per l'esame dello stralcio progettuale depositato dalla Ditta proponente a seguito delle richieste formulate in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni intervenute;
- lo stralcio progettuale in esame prevede:
 - l'abbassamento del piazzale della cava “Vittoria” - per una superficie di ettari 16,56 - con inversione di pendenza dal lato sud (Maddaloni) – mantenendo l'attuale quota di 114m s.l.m. – al lato nord (Caserta) – dove raggiungerà la quota finale di progetto di 106m s.l.m. – e realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque ad uso antincendio (Area A o Fase 1), con un volume di scavo di 980.000mc ed una durata delle attività di anni 2;
 - la coltivazione del sito chiesto in ampliamento sul versante orientale della collina di S. Michele (Area B), per una superficie di ettari 10,18 – a fronte degli iniziali ettari 19,08 – ed un volume di scavo di 2.007.600mc – a fronte degli originari 7.414.486mc mc, con una durata complessiva di anni 3;
 - la ricomposizione ambientale di tutte le aree interessate dalla coltivazione a mezzo di interventi di recupero vegetazionale e con la chiusura mineraria del fornello di gettito e della galleria di base, come risulta dalla relazione “Integrazioni al S.I.A. – Sez. G” allegata al progetto autorizzato;
- la riduzione della superficie interessata dallo stralcio progettuale in ampliamento (Area B) è conseguenza della inderogabilità dei seguenti vincoli:
 - aree interessate da opere di riforestazione e bonifica montana realizzate dall'Amministrazione provinciale di Caserta, corrispondenti in parte all'Areale 1 del “verbale di accertamento aree boscate” di cui alla seduta di conferenza del 24.06.2009;
 - aree interessate da Rischio Idrogeologico R3 dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, corrispondenti in parte all'Areale 2 del “verbale di accertamento aree boscate” di cui alla seduta di conferenza del 24.06.2009;
- il nuovo perimetro proposto per il sito in ampliamento (Area B) corrisponde all'Areale 3 del “verbale di accertamento aree boscate”, di cui alla seduta di conferenza del 24.06.2009, ed è suddiviso in due sub-areali “3a” (settore nord – Fase 2) e “3b” (settore sud – Fase 3), di cui la porzione “3b” coincide con l'area percorsa dal fuoco per l'anno 2001;
- nel dettaglio del progetto proposto, gli interventi relativi alla Fase 2 (areale “3a”) interessano una superficie di ettari 4,22 con un volume di scavo di 840.900mc ed una durata delle attività di 1,8 anni, mentre gli interventi relativi alla Fase 3 (areale “3b”) interessano una superficie di ettari 5,96 con un volume di scavo di 1.166.700mc ed una durata delle attività di 1,2 anni;

- la durata complessiva per l'esecuzione del progetto *de quo*, considerando le n.3 (tre) Fasi proposte dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l., è di anni 5 come risulta dagli atti di progetto;
- i lavori della conferenza di servizi sono proseguiti in data 16.06.2010, 16.09.2010, 05.11.2010, 23.11.2010;
- nel corso dei lavori della conferenza di servizi è stata, altresì, attivata la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi del disposto normativo di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed in conformità con la determinazione della Commissione V.I.A. del 03.08.2009;
- la citata procedura di compatibilità ambientale ha avuto inizio con la pubblicazione sul quotidiano "Il Mattino", pag. n.13, del giorno 12.07.2010 dell'avviso di Avvio della procedura di V.I.A. sul "Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare "CAVA VITTORIA" (cod. PRAE 61048-01) ricadente in area di crisi (ex ZCR.C.1), nei Comuni di Maddaloni (CE) e Caserta, Provincia di Caserta";
- in data 14.12.2010 si è svolta la ventesima e conclusiva seduta della conferenza di servizi in parola

Considerato che:

- l'area di interesse per il progetto di coltivazione e recupero ambientale in ampliamento (Area B – Fase 2 o sub-areale "3a" e Fase 3 o sub-areale "3b"), così come definitivamente proposta dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l. con la documentazione progettuale protocollo n.0035845 del 15.01.2010, è gravata dal regime vincolistico come risultante dal certificato di destinazione urbanistica prot. n.20995 del 11.06.2009 – rilasciato dall'Amministrazione comunale di Maddaloni e depositato agli atti di conferenza nella seduta del 24.06.2009 – e dagli atti tutti citati nel PREMESSO:
 - a. vincolo idrogeologico, di cui all'art.23 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii.;
 - b. vincolo paesaggistico, di cui all'art.142, comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - c. vincolo derivante dal Catasto Incendi Boschivi, di cui alla L. 353/2000 e ss.mm.ii., relativamente all'anno 2001 (Fase 3 o "3b");
 - d. perimetrazione P.A.I. – Rf: Rischio medio - R2 e moderato - R1 nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, di cui alla L. 183/1989 e ss.mm.ii.;
- il progetto presentato dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l. con nota acquisita al protocollo del Settore al n.0035845 del 15.01.2010, prevede:
 - l'abbassamento del piazzale della cava "Vittoria" - per una superficie di ettari 16,56 - con inversione di pendenza dal lato sud (Maddaloni) – mantenendo l'attuale quota di 114m s.l.m. – al lato nord (Caserta) – dove raggiungerà la quota finale di progetto di 106m s.l.m. – e realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque ad uso antincendio (Area A o Fase 1), con un volume di scavo di 980.000mc ed una durata delle attività di anni 2;
 - le attività di coltivazione e contestuale recupero ambientale del sito chiesto in ampliamento sul versante orientale della collina di S. Michele (Area B) di seguito specificate:
 - o sub-areale "3a" o Fase 2 per una superficie di ettari 4,22 con un volume di scavo di 840.900mc ed una durata delle attività di 1,8 anni;
 - o sub-areale "3b" o Fase 3 per una superficie di ettari 5,96 con un volume di scavo di 1.166.700mc ed una durata delle attività di 1,2 anni;

Considerato altresì che:

- in corso i lavori della conferenza di servizi, con riferimento alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., dal 01 gennaio 2010 è entrato in vigore il regime normativo ordinario previsto dall'art.146 del citato Decreto Legislativo, non essendo stati prorogati i termini per l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art.159 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
- in virtù della disciplina ordinaria di cui all'art.146 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla Regione, o da Ente da essa delegato, a seguito di parere vincolante del competente Soprintendente (comma 5);
- la Regione Campania con L.R. 23.02.1982, n.10 e con l'art.41, commi 2 e 3, della L.R. 22.12.2004, n.16 ha disciplinato l'esercizio della delega ai Comuni per le funzioni amministrative in materia di Beni Ambientali e con Deliberazione di Giunta Regionale n.1122 del 19.06.2009 ha espletato la

verifica di cui all'art.146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004;

- in corso i lavori di conferenza, altresì, è intervenuta la L. 122 del 30.07.2010 che con l'art.49 ha apportato modifiche ed integrazioni all'art.14 e seguenti della L. 241/1990 che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi;
- l'art.49, comma 2, della citata L. 122/2010 così modifica il comma 7 dell'art.14-ter della L. 241/1990 *“si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”*;

Rilevato che:

- in ragione del regime vincolistico gravante sull'area interessata dal progetto *de quo*, nel corso delle diverse sedute di conferenza le Amministrazioni convocate ai lavori hanno reso i seguenti pareri, nulla osta, assensi e/o autorizzazioni comunque denominati:
 - **Vincolo Idrogeologico, di cui all'art.23 della L.R. 11/1996 e ss.mm.ii.:**
 - o Amministrazione provinciale di Caserta
 - parere favorevole per gli interventi di abbassamento ed inversione del piazzale di cava “Vittoria” e realizzazione della vasca (Area A), reso con nota prot. n.0143669 del 28.12.2009 – acquisita al protocollo del Settore al n.0004076 del 05.01.2010 – visto il parere endoprocedimentale espresso dallo STAP Foreste nella seduta di conferenza del 31.03.2009;
 - parere favorevole con prescrizioni per la sola fase 2 dell'Area B (sub-areale “3a” del citato “verbale di accertamento aree boscate”), reso nella seduta di conferenza del 02.03.2010, e confermato in occasione dei lavori svolti in data 16.09.2010, tenuto conto del parere endoprocedimentale dello STAP Foreste espresso con nota prot. n.0182431 del 01.03.2010 e depositata agli atti di conferenza nella riunione del 02.03.2010;
 - **Vincolo per le aree percorse dal fuoco, di cui alla L.R. 353/2000 e ss.mm.ii.:**
 - o Amministrazione comunale di Maddaloni
 - parere negativo per la fase 3 dell'Area B (sub-areale “3b” del citato “verbale di accertamento aree boscate”), interessata dagli incendi dell'anno 2001, reso nella seduta di conferenza del 18.12.2009;
 - **Perimetrazione PSAI-Rf, di cui alla L. 183/1989 e ss.mm.ii.:**
 - o Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania
 - parere favorevole per lo studio di compatibilità idrogeologica in merito alle aree sottoposte a perimetrazione a rischio idrogeologico, reso con Deliberazione n.265 del 23.07.2009 del Comitato Istituzionale ed acquisita agli atti di conferenza nella seduta del 07.08.2009;
 - sono stati, altresì, acquisiti i seguenti pareri, nulla osta, assensi, determinazioni comunque denominati:
 - o Amministrazione comunale di Caserta
Parere favorevole agli interventi di abbassamento ed inversione del piazzale di cava “Vittoria” con realizzazione della vasca a scopo antincendio – in quanto conformi con la previsione urbanistica vigente dell'area – a condizione che il cronoprogramma delle attività sia coerente con la tempistica di entrata in esercizio del costruendo Policlinico (verbali conferenza di servizi del 31.03.2009 e del 18.12.2009);
 - o Commissione V.I.A. Regionale
Parere favorevole *“.....di compatibilità ambientale per il progetto proposto ad eccezione, così come previsto dall'art.10 della L. 353/2000, dell'area lato B fase III percorsa da incendio che deve essere stralciata dall'intervento”, con la prescrizione che “....vengano individuate e concordate con il Comune di Maddaloni adeguate misure di compensazione, in quanto nel progetto viene indicata come compensazione la sola ricomposizione ambientale, obbligatoria ai sensi di legge”* (nota prot. n.993241 del 13.12.2010 del Settore Tutela dell'Ambiente, agli atti di conferenza nella seduta del 14.12.2010);

- con nota prot. n.0014234 del 03.11.2010, acquisita al protocollo del Settore al n.0880653 del 04.11.2010 – cui la stessa è inviata per conoscenza – ed allegata al verbale di conferenza del 05.11.2010, la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha comunicato che *“.....come si evince dalla notadella Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Benevento e Caserta ... non sussiste vincolo archeologico. Pertantocodesta Soprintendenza [per i Beni Paesaggistici] è l'unica titolata a partecipare e ad esprimere il parere di competenza alla conferenza di servizi”*;
- con riferimento al Vincolo Paesaggistico di cui all'art.142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la Commissione Edilizia Integrata (C.E.I.) del Comune di Maddaloni nella seduta del 12.10.2010 ha espletato la propria attività istruttoria conclusasi con esito negativo, ai sensi dell'art.146 del medesimo D.Lgs. 42/2004;
- il predetto esito istruttorio è stato trasmesso dall'Amministrazione comunale di Maddaloni alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento con nota prot. n.32322 del 13.10.2010, acquisita al protocollo n.823953 del 14.10.2010 dello scrivente Settore – cui la stessa è stata indirizzata per conoscenza – ed acquisita agli atti di conferenza nella seduta del 05.11.2010;
- in occasione della ventesima seduta di conferenza, svoltasi in data 14.12.2010, è pervenuto il parere in merito alla procedura di V.I.A. e, risultando altresì decorsi i termini previsti dall'art.14-ter, comma 3, della citata L. 241/1990 e ss.mm.ii. per la conclusione del procedimento, il Presidente ed il R.U.P. hanno dichiarato chiusi i lavori della conferenza di servizi *de qua*;
- all'esito della conferenza di servizi e preso atto della mancata espressione definitiva del parere vincolante da parte della Soprintendenza competente sul vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del D.Lgs. 42/2004, il Presidente ed il R.U.P. hanno ritenuto acquisito l'assenso in virtù del disposto normativo di cui all'art.14-ter, comma 7, della L. 241/1990 come modificato dall'art.49, comma 2, della L. 122/2010;
- alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell'art.14-ter, comma 6bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la conferenza di servizi si è conclusa con esito favorevole all'intervento proposto dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l. e consistente nel completamento degli interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale sul piazzale della cava “Vittoria”, nei comuni di Caserta e Maddaloni, e nel progetto di coltivazione e recupero ambientale per l'area in ampliamento sul versante est della collina di San Michele, nel comune di Maddaloni, ad esclusione dell'area percorsa da incendi boschivi

Rilevato altresì che:

- la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha presentato istanza di approvazione del progetto estrattivo *de quo*, ai sensi delle N.d.A. del P.R.A.E., entro i termini previsti dalle disposizioni di cui alle medesime;
- con nota prot. DIS/VDA/CC/203 del 08.09.2009, acquisita in pari data al protocollo di questo Settore al n.770431, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha trasmesso la ricevuta del versamento di € 258,23 quale rimborso per le spese di istruttoria ai sensi dell'art.8 della L.R. 54/1985 e s.m.i.;
- i terreni su cui si sviluppa il sito di cava oggetto del richiamato progetto sono di proprietà della CEMENTIR ITALIA S.r.l. (art. 10, comma 2, delle N.d.A. del P.R.A.E.), come da certificazione notarile del 29.10.2007 agli atti di progetto;
- la convenzione stipulata per la cava “Vittoria” dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l. con il Comune di Caserta, ai sensi dell'art.18 della L.R. 54/1985 e s.m.i. e secondo lo schema approvato con D.G.R.C. n.778 del 24.02.1998, registrata al n.10819 atti - serie III 1^a RIP/NE - in data 19.12.2000, resta efficace;
- la CEMENTIR ITALIA S.r.l., vista l'inerzia da parte dell'Amministrazione Comunale di Maddaloni per la stipula della citata convenzione di cui alla L.R. 54/1985 e s.m.i., ha depositato presso il Comune di Maddaloni in data 28.12.1995, prot. n.41087, Atto d'Obbligo ai sensi dell'art.36-bis, comma 4, della L.R. 54/1985 e s.m.i. per la medesima cava “Vittoria”;

Dato atto che:

- con nota prot. n.0010386 del 07.01.2011 il Settore ha chiesto alla CEMENTIR ITALIA S.r.l. ed all'Amministrazione comunale di Maddaloni di comunicare le *“adeguate misure di compensazione”*, una volta *individuare e concordate*, previste dalle prescrizioni di cui alla Determinazione della

Commissione V.I.A. resa in sede di conferenza di servizi con nota prot. n.993241 del 13.12.2010 dal Settore Tutela dell'Ambiente;

- con nota del 17.01.2011, acquisita al protocollo del Settore al n.0042392 del 19.01.2011, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha rappresentato che le *"....adequate misure di compensazione sono state concordate tra la Cementir Italia S.r.l. ed il Comune di Maddaloni a mezzo di apposita Convenzione depositata agli atti della Conferenza dei Servizi in data 16 Aprile 2009"*;
- in riscontro alla nota del Settore prot. n.0092725 del 07.02.2011 di sollecito all'Amministrazione comunale di Maddaloni, con nota n.22 del 16.03.2011 – acquisita al protocollo del Settore al n.0219033 del 21.03.2011 – il Sindaco ha comunicato che *".....non essendo intervenute modifiche sulle misure di compensazione di cui alla convenzione del 14.04.2009, la stessa è da intendersi confermata, salvo ulteriori determinazioni che sarà cura dello scrivente comunicare"*;
- a seguito di ulteriore nota (prot. n.0288324 del 11.04.2011), con la quale il Settore ha chiesto di chiarire se *"....il Sindaco, in virtù della normativa vigente, sia il soggetto legittimato ad esprimere direttamente la volontà della nuova Amministrazione Comunale che rappresenta, nella materia di che trattasi"*, con nota prot. n.10180 del 06.04.2011, pervenuta al Settore in allegato alla nota prot. n.11109 del 14.04.2011 ed acquisita in pari data al n.0302365, il Segretario Generale dell'Amministrazione comunale di Maddaloni ha precisato che la sottoscrizione dell'atto di convenzione stipulata in data 14.04.2009 – agli atti di conferenza in data 16.04.2009 come da PREMesso – rientra nelle competenze del Sindaco in virtù della vigente normativa sugli Enti Locali e visto il mandato conferito al medesimo dalla Giunta Comunale, con Deliberazione n.77/2009, e dal Consiglio Comunale, con Deliberazione n.45 del 26.10.2010;
- con nota prot. n.0323278 del 21.04.2011 il Settore ha preso atto di quanto precisato dal Segretario Generale del Comune di Maddaloni, ribadendo che *".....codesta Amministrazione resta impegnata a redigere il relativo atto di convenzione, valido a tutti gli effetti di legge....."* ed ha precisato che *".....allo stato del procedimento, le note inviate da codesto Ente locale soddisfano.....la richiesta prescrittiva del Settore Tutela dell'Ambiente cui la presente è inviata per conoscenza"*;

Dato atto altresì che:

- con nota prot. n.0092879 del 07.02.2011 il Settore ha formulato una richiesta di chiarimenti al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare – deputato al controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesaggistiche in materia di cave e torbiere in virtù dell'art.146, comma 14, del D.Lgs. 42/2004 – su *".... quale sia la procedura da attuarsi per il rilascio del provvedimento conclusivo in materia di vincolo paesaggistico"*, visti gli sviluppi del procedimento in sede di conferenza di servizi con particolare riferimento all'acquisizione dell'assenso in mancanza del parere vincolante della competente Soprintendenza;
- con nota prot. n.0006097 del 21.03.2011, acquisita al protocollo del Settore al n.0276758 del 06.04.2011, il citato Dicastero ha precisato che *"....l'autorizzazione regionale e/o dell'ente delegato e la successiva valutazione ministeriale non costituiscono fasi di un unico procedimento amministrativo, bensì due distinti momenti della cura del bene tutelato"* e pertanto *"....si rimane in attesa della richiamata «documentazione sufficiente» dopo che l'ente delegato avrà curato le procedure in modo «perfetto ed efficace» ed emesso l'autorizzazione secondo le disposizioni in vigore"*;
- a seguito delle citate precisazioni ministeriali, con nota prot. n.0288529 del 11.04.2011 il Settore ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Maddaloni *"di emettere il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del predetto Decreto e di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente"*;
- con nota prot. n.41/GAB SINDACO, acquisita al protocollo del Settore al n. 0434976 del 01.06.2011, il Sindaco dell'Amministrazione comunale di Maddaloni ha precisato tra l'altro che *".....il comune di Maddaloni,, non è tenuto ad emettere alcun altro provvedimento, sia in ragione del fatto che in questo modo finirebbe per sovrapporre un proprio atto a quelli della Conferenza di servizi che ha già concluso favorevolmente la propria istruttoria, sia perché ogni ulteriore provvedimento di questo Ente sarebbe illegittimo (o superfluo) perché privo di qualunque supporto normativo....."*;
- con nota prot. n.0475595 del 16.06.2011 il Settore, riscontrando le argomentazioni addotte dal Sindaco, ha ribadito all'Amministrazione Comunale di Maddaloni la richiesta di *".....emettere"*

l'autorizzazione paesaggistica, in conformità alle conclusioni della conferenza dei servizi, e a voler provvedere agli adempimenti di competenza previsti dalla specifica normativa di settore”;

Preso atto che:

- con nota prot. n.2836/2001 AGE del 23.06.2011, acquisita al protocollo del Settore al n.0507041 del 29.06.2011, la CEMENTIR ITALIA S.r.l. ha chiesto al Settore Politiche del Territorio dell'A.G.C. 16 della Giunta regionale della Campania “...l'attivazione delle procedure sostitutive regionali ex art.146 comma 10 del D.Lgs. 42/2004, nonché dell'art.7 della L.R. 54/1980, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli interventi come in oggetto indicati, essendo decorso il termine di cui al citato art.146 comma 10 del Codice dei Beni Culturali dalla data in cui il Settore del Genio Civile di Caserta ha richiesto al Comune di Maddaloni, ente delegato dalla regione Campania per le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo paesaggistico, il rilascio della predetta autorizzazione”;
- con Decreto Dirigenziale n.238 del 21.07.2011 il Settore Politiche del Territorio dell'A.G.C. 16 della Giunta regionale della Campania ha rilasciato in via sostitutiva, ai sensi del comma 10, art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Paesaggistica alla CEMENTIR ITALIA S.r.l. per il “Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare “CAVA VITTORIA” (cod. PRAE 61048-01) ricadente in area di crisi (ex ZCR.C.1), nei Comuni di Maddaloni (CE) e Caserta, Provincia di Caserta”, avente efficacia per un periodo di cinque anni ai sensi dell'art.146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica di cui al Decreto n.238/2011 è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 01.08.2011;

Preso atto altresì che:

- la L. 106 del 12 luglio 2011, di conversione del D.L. 70/2011 ed entrata in vigore il 13.07.2011, ha apportato modifiche ed integrazioni all'art.146 del D.Lgs. 42/2004;
- con specifico riferimento al disposto di cui al comma 14 del menzionato art.146, sono state abrogate le competenze in merito al controllo di legittimità che spettavano al Ministero dell'Ambiente e di Tutela del territorio e del mare in materia di autorizzazione paesaggistica per cave e torbiere, come confermato dalla Circolare esplicativa di tale Dicastero prot.n.0016791 del 5 agosto 2011;
- in virtù di tale modifica, la procedura in materia di vincolo paesaggistico si conclude con l'emissione dell'autorizzazione da parte della Regione o Ente da essa delegato

Preso atto infine che:

- con Decreto Dirigenziale n.38 del 09.09.2009 il Settore Provinciale Genio Civile di Caserta dell'A.G.C. 15 della Giunta regionale della Campania ha autorizzato la CEMENTIR ITALIA S.r.l. alla prosecuzione della coltivazione e del recupero ambientale della cava di calcare “Vittoria” (cod. PRAE 61048-01), ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del P.R.A.E., per i soli interventi da realizzarsi sul fronte di cava per il completamento dei restanti gradoni - dal 13° al 16° - in virtù dei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 31.03.2009 e del 07.08.2009 ed in conformità alla Determinazione della Commissione V.I.A. sulla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A., di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., formalizzata con D.D. n.710 del 04.09.2009 del Settore Tutela dell'Ambiente;
- il predetto Decreto di autorizzazione n.38/2009 dispone che le attività autorizzate si concludano entro il 30.09.2012;
- con Decreto Dirigenziale n.1292 del 22.12.2010 il Settore Tutela dell'Ambiente dell'A.G.C. 5 della Giunta regionale della Campania ha formalizzato la determinazione della Commissione V.I.A. – di cui al RILEVATO - in merito alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale posta in essere dalla Società per il progetto in epigrafe e comunicata con nota prot. n.993241 del 13.12.2010 in sede di conferenza di servizi;
- il provvedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale di cui al Decreto n.1292/2010 è stato pubblicato sul B.U.R.C. n.1 del 03.01.2011;
- il provvedimento di cui al Decreto n.1292 del 22.12.2010 relativo alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ha validità cinque anni, ai sensi dell'art.26 - comma 6 - del D.Lgs. 152/2006 e

ss.mm.ii., in assenza di diversa precisazione del predetto atto autorizzatorio

Ritenuto che:

- la tempistica per la realizzazione della proposta progettuale approvata in sede di conferenza di servizi nella seduta conclusiva del 14.12.2010 debba essere valutata ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del P.R.A.E. e secondo quanto chiarito con la citata Direttiva prot. n.0743568 del 28.08.2009 dell'A.G.C. 15;
- il cronoprogramma delle predette attività si deve integrare temporalmente con quello degli interventi di completamento del fronte di cava autorizzati con Decreto n.38/2009 che costituiscono uno stralcio funzionale della più ampia proposta progettuale presentata dalla CEMENTIR ITALIA S.r.l. ai sensi dell'art.27 delle N.d.A. del P.R.A.E.

VISTO IL D.P.R. n.128 del 09/08/1959;

VISTA LA L.R. 54/1985;

VISTA LA L.R. 17/1995;

VISTA LA DELIBERA di G.R. di Delega n.3153 del 12/05/1995;

VISTO IL D.P.G.R.C. n.7018 del 21/07/1995;

VISTO IL D.Lgs. n.624 del 25/11/1996;

VISTO IL D.Lgs. n.165/2001

VISTE le N.d.A. del P.R.A.E.;

VISTA la L.R. 1/2008;

VISTA la Direttiva prot. n.0743568 del 28.08.2009, la *“Direttiva sui limiti temporali fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive per le attività che ricadono nelle Aree di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)”*;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04 e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento

D E C R E T A

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di autorizzare la CEMENTIR ITALIA S.r.l., con sede sociale a Roma - Corso di Francia n.200, agli interventi di cui al *“Progetto di coltivazione e recupero unitario per la prosecuzione dell'attività estrattiva della cava di calcare “CAVA VITTORIA” (cod. PRAE 61048-01) ricadente in area di crisi (ex ZCR.C.1), nei Comuni di Maddaloni (CE) e Caserta, Provincia di Caserta ”*, approvato in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 27 delle N.d.A. del P.R.A.E., da realizzarsi nella cava di calcare sita in località Laureto - Pintime nei Comuni di Caserta e Maddaloni (CE) e nel sito in ampliamento ubicato alla località San Michele nel comune di Maddaloni (CE), consistenti in:**
 - a. abbassamento del piazzale della cava “Vittoria” - per una superficie di ettari 16,56 - con inversione di pendenza dal lato sud (Maddaloni) – mantenendo l'attuale quota di 114m s.l.m. – al lato nord (Caserta) – dove raggiungerà la quota finale di progetto di 106m s.l.m. – e realizzazione di una vasca per la raccolta delle acque ad uso antincendio (Area A o Fase 1), con un volume di scavo di 980.000mc;**
 - b. coltivazione con microgradonatura (2m x 2m) del sito in ampliamento sul versante orientale della collina di S. Michele (Area B), individuato come sub-areale “3a” o Fase 2, per una superficie di ettari 4,22 e con un volume di scavo di 840.900mc;**
 - c. ricomposizione ambientale dei siti di cui ai precedenti punti a e b con interventi di recupero vegetazionale e restituzione dei luoghi alla originaria destinazione agricolo – forestale, nonché la chiusura mineraria del fornello di gettito e della galleria di base nel sito in ampliamento;**

2. che i predetti interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dal progetto approvato in conferenza di servizi, la cui documentazione, facente parte integrante del presente decreto, è costituita dai seguenti elaborati:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Introduzione al progetto di completamento e recupero ambientale - Sez. 0 | <i>gennaio 2010</i> |
| 2. Relazione Geologico Tecnica – Sez. A | <i>gennaio 2010</i> |
| 3. Atti preparatori del progetto di coltivazione - Sez. B1 | <i>gennaio 2010</i> |
| 4. Atti preparatori del progetto di coltivazione – Sez. B2 | <i>gennaio 2010</i> |
| 5. Studio Agronomico e Floro - Faunistico - Sez. B3 | <i>gennaio 2010</i> |
| 6. Atti del progetto di coltivazione Relazione ed elaborati grafici - Sez. C | <i>gennaio 2010</i> |
| 7. Atti del progetto di ricomposizione ambientale Relazione ed elaborati grafici - Sez. D | <i>gennaio 2010</i> |
| 8. Piano economico e finanziario - Sez. E | <i>gennaio 2010</i> |
| 9. Programma di riuso e riqualificazione territoriale – Sez. F | <i>gennaio 2010</i> |
| 10. Integrazioni al S.I.A. per la procedura di V.I.A. – Sez. G | <i>novembre 2010</i> |
| 11. Integrazioni a seguito della conferenza di servizi del 2/3/2010 | <i>aprile 2010</i> |
| 12. Integrazioni richieste dal Comune di Maddaloni (nota 13279 del 9/4/2010) | <i>aprile 2010</i> |

3. che le attività connesse all'attuazione del progetto autorizzato, compreso il completo recupero delle aree, si concludano entro il termine improrogabile del 31.07.2016 secondo il cronoprogramma di cui al Diagramma di Gantt delle lavorazioni, redatto per fasi annuali ed allegato al progetto autorizzato con l'elaborato 11 *"Integrazioni a seguito della conferenza di servizi del 2/3/2010"*;

4. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la decadenza, trasmetta polizza fidejussoria bancaria o assicurativa – in questo caso rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs.209/05 *"Codice delle assicurazioni private"* - per gli interventi di recupero ambientale, avente durata di tre (3) anni superiore a quella dell'autorizzazione (art. 13 delle N.d.A. del P.R.A.E.) e di importo pari a €. 379.444,20 (trecentosettantanovemilaquattrocentoquaranta quattro/20), corrispondente al 60% dell'importo di cui al computo metrico estimativo (Elab. 7) allegato al progetto autorizzato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 54/1985 e s.m.i.;

5. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. e l'Amministrazione comunale di Maddaloni provvedano alla stipula della convenzione di cui all'art.18 della L.R. 54/1985 e s.m.i. e secondo lo schema approvato con D.G.R.C. n.778 del 24.02.1998, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento;

6. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l., entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, trasmetta la necessaria documentazione che dimostri la proprietà dei terreni di cui al progetto autorizzato, ai sensi dell'art.8 della L.R. 54/1985 e s.m.i., come da certificazione notarile del 29.10.2007 di cui alla premessa;

7. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l., entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento, adempia alle disposizioni contenute agli artt. 38 (*identificazione cava*), 39 (*perimetrazione e recinzione dell'area*) e 40 (*rete di punti quotati*) delle N.d.A. del P.R.A.E.;

8. che la verifica delle predette prescrizioni sia svolta dal personale di vigilanza di questo Settore in contraddittorio con l'esercente ed il direttore di cava ed, in caso di eventuale inosservanza, si proceda ai sensi dell'art. 13 della L.R. 54/1985 e s.m.i.;

9. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. trasmetta, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento e, comunque, prima dell'avvio delle attività lavorative, il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) ai fini della sicurezza delle maestranze e l'igiene dei luoghi di lavoro, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del D.Lgs. 624/1996 e dell'art. 86, comma 1, delle N.d.A. del P.R.A.E.;

10. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. trasmetta annualmente, entro il 28 febbraio, la prevista relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti di cava, ai sensi dell'art. 86, comma 4, delle N.d.A. del P.R.A.E.;

11. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. provveda entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.1/2008, al pagamento del contributo ambientale determinato sul volume estratto annualmente, in aggiunta al contributo dovuto al Comune, previsto dall'art. 18 della L.R. 54/1985 e s.m.i., ed al contributo regionale, ai sensi dell' art. 17 della L.R. 15/2005;
12. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. consegni entro il 31 dicembre di ogni anno, in allegato alla ricevuta di avvenuto pagamento dei predetti contributi, tutta la documentazione relativa al calcolo dei volumi di materiale estratto per l'anno di riferimento, effettuato con il metodo delle sezioni ragguagliate a mezzo di sezioni distanziate non più di 20m;
13. che la CEMENTIR ITALIA S.r.l. provveda, con congruo anticipo, a reiterare le procedure relative all'Autorizzazione Paesaggistica ed alla Valutazione d'Impatto Ambientale, visto che gli interventi di cui al progetto autorizzato non si concludono entro i termini di scadenza dei provvedimenti di Autorizzazione Paesaggistica – di cui al Decreto n.238/2011 – e di Valutazione d'Impatto Ambientale – di cui al Decreto n.1292/2010;
14. che il trasferimento della presente autorizzazione è disciplinato dall'art. 14 delle N.d.A. del P.R.A.E. e dalla vigente normativa di settore;
15. che la presente autorizzazione estrattiva cessa di avere efficacia e validità nei casi previsti dall'art. 15 delle N.d.A. del P.R.A.E. e dalla vigente normativa di settore.

Il presente Decreto viene inviato:

- **in via telematica:**

- * al Coordinatore dell'A.G.C. 15 - Lavori Pubblici / Opere Pubbliche;
- * al Settore Regionale Cave e Torbiere - A.G.C. 15 Settore 12;
- * al Settore Tutela dell'Ambientale;
- * al Settore Tecnico Amministrativa Provinciale delle Foreste;
- * al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento e Protezione Civile;
- * al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale della Regione Campania - A.G.C. 01 Settore 02, per la pubblicazione;

- **in forma cartacea:**

- * alla CEMENTIR ITALIA S.r.l. con sede legale a Corso di Francia, n.200 in ROMA,;
- * al Sindaco del Comune di Caserta;
- * al Sindaco del Comune di Maddaloni (CE);
- * all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
- * al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale della Campania;
- * all'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania;
- * Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Caserta e Benevento;
- * alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino Caserta e Benevento;
- * Alla Direzione Generale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
- * all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta;
- * all'A.S.L. CE - Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di Caserta;
- * al Coord. Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta;
- * al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
- * alla Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Caserta

Il presente Decreto potrà essere impugnato presso il competente Organo Giurisdizionale T.A.R. Campania entro gg. 60 a decorrere dalla notifica dello stesso.

Il Dirigente Delegato
Ing. Nicola Di Benedetto